La disciplina del Concordato Minore alla luce della Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 21 ottobre 2026

1. Premessa e quadro generale

Il Concordato Minore (disciplinato dagli artt. 74–83 CCII) costituisce l'istituto concorsuale destinato a *regolare il sovraindebitamento dei soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale, diversi dal consumatore* (**imprenditori minori, professionisti, imprenditori agricoli, start-up innovative**).

L'obiettivo dell'istituto è favorire la **continuità dell'attività aziendale o professionale**, *differenziandosi nettamente dalla **ristrutturazione dei debiti del consumatore** per la presenza del **voto dei creditori***.

2. Ambito soggettivo e oggettivo (Art. 74)

Soggetti ammessi ed esclusi

- **Ammessi:** Professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative e altri debitori non sottoponibili a L.G. È ammesso anche il socio illimitatamente responsabile per i debiti personali/promiscui.
- **Esclusi:** Il consumatore (salvo il caso di procedure familiari ex art. 66 CCII con debito promiscuo/non consumeristico).
- **Imprenditori cancellati dal Registro delle Imprese:** La Suprema Corte (sent. n. 20141/2026) ha chiarito che la domanda è **sempre inammissibile** ex art. 33, co. 4, CCII, **sia per le imprese collettive che individuali**, e sia per il concordato in continuità che per quello liquidatorio. *Ratio*: *"lo scopo della procedura concordataria è la "risoluzione della crisi di impresa, sicché l'intervenuta e consapevole scelta di cessare l'attività imprenditoriale, necessario presupposto della cancellazione, ne preclude "ipso facto" l'utilizzo, per insussistenza del bene al cui risanamento dovrebbe mirare*".

Tipologie di Concordato Minore

1. **Concordato in continuità (diretta o indiretta):** Riconosciuto ed incentivato dal legislatore *per il proseguimento dell'attività aziendale o professionale.*
2. **Concordato liquidatorio:** *Ammissibile **solo se** è previsto l'apporto di **risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo** disponibile al momento della domanda (come modificato dal Correttivo-ter).* "*il Correttivo-ter ha volutamente mantenuto indeterminato ("in misura apprezzabile") l'apporto necessario a tale tipologia di procedura, **riferendolo all'attivo disponibile al momento della domanda e non più alla "soddisfazione dei creditori". L'elemento di comparazione, dunque, è ora l'intero patrimonio del debitore, prescindendo da quanto previsto a soddisfacimento del ceto creditorio**. A differenza del concordato preventivo liquidatorio, la proposta non deve necessariamente prevedere un apporto di risorse esterne tale da determinare un incremento dell'attivo disponibile pari almeno al 10%, né assicurare il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20% del loro ammontare (Cfr., art. 84, comma 4). **Tale impostazione riflette una precisa scelta legislativa volta a riconoscere al giudice un maggior margine di apprezzamento, fermo restando che l'apporto deve comunque risultare significativo, come lascia intendere l'espressione utilizzata dal legislatore "incremento in misura apprezzabile"***

Regole di distribuzione e priorità

La proposta deve rispettare gli artt. 2740 e 2741 c.c. e la graduazione delle cause di prelazione.

- Nel **concordato in continuità**, il rinvio (ex 74 co.4 CCII) alle norme del concordato preventivo (art. 84, co. 6 e art. 112, co. 2 CCII) consente ***l'applicazione della relative priority rule tra valore di liquidazione e surplus da continuità, applicabile anche alla continuità professionale***.
- ***Gli Uffici, in sede di contestazioni da fare pervenire all'OCC, ai sensi dell'art. 78, comma 2, lett. c), potranno eccepire la violazione dei criteri stabiliti per la formulazione della proposta***.
- Con particolare riguardo al concordato minore in continuità, il rinvio alle norme del concordato preventivo per quanto compatibili **consente l'applicazione della relative priority rule, distinguendo tra valore di liquidazione ed eccedenza da continuità.** Dall'analisi del vigente quadro normativo discende infatti l'applicabilità anche a tale procedura della regola di cui all'art. 84, comma 6, atteso che: 1) non sussistono ostacoli a ritenere compatibile la

disciplina della relative priority rule con il concordato minore, **potendosi distinguere**, anche in tale procedura, **tra valore di liquidazione (ossia quanto sarebbe ricavabile in sede di liquidazione controllata) ed eccedenza di liquidazione (costituito dal plusvalore che si genera esclusivamente dalla prosecuzione dell'attività nell'ambito del concordato minore)**; 2) l'art. 78, comma 2-bis, nel fare riferimento all'art. 112, comma 2, richiama indirettamente anche la distinzione tra relative ed absolute priority rule. La disposizione prevede infatti che "Con il decreto di cui al comma 1, il giudice nomina il commissario giudiziale perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell'OCC se: (…); b) è proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'articolo 112, comma 2".

- Poiché il professionista e l'impresa risultano assimilabili sotto il profilo della produzione di valori reddituali (rispettivamente redditi di lavoro autonomo e redditi d'impresa), **deve ritenersi compatibile l'applicazione dell'art. 84, comma 6, anche al professionista in concordato minore**

3. Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati (Art. 75)

- **Documentazione allegata:** Piano, bilanci, scritture contabili e fiscali dell'ultimo triennio, relazione aggiornata economico-patrimoniale e finanziaria del sovraindebitato, elenco creditori con domicilio digitale, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi 5 anni ed entrate familiari (la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa).
- **Crediti privilegiati:** È ammessa la soddisfazione parziale o la degradazione a chirografo per la parte incapiente, purché sia garantito un trattamento non inferiore a quello realizzabile con la liquidazione controllata, avuto riguardo al valore di mercato dei beni su cui insiste la garanzia (**attestato dall'OCC**). La norma riproduce, nella sostanza, quanto già previsto dall'art. 7, comma 1, della l. n. 3 del 2012 e trova corrispondenza anche nelle disposizioni concernenti la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67, comma 4) e il concordato preventivo (art. 84, comma 5), confermando la scelta del legislatore di **uniformare il trattamento dei crediti privilegiati nei diversi strumenti di regolazione della crisi**.
- *La norma in esame svolge una duplice funzione: da un lato, individua la documentazione che il debitore è tenuto a depositare a supporto della domanda, al fine di consentire **una piena e trasparente ricostruzione della situazione economico-patrimoniale e finanziaria**; dall'altro, detta le regole per **il trattamento dei crediti assistiti da cause di prelazione**, introducendo alcune rilevanti deroghe rispetto al principio di integrale soddisfazione.*

MUTUI CON GARANZIA REALE (COMMI 2-BIS E 3): È possibile proseguire il pagamento delle rate a scadere per la prima casa o per beni strumentali alla continuità aziendale/professionale, **previa attestazione dell'OCC che il credito sarebbe integralmente soddisfatto in caso di vendita del bene e che non si ledono gli altri creditori**.

Il meccanismo previsto dai **commi 2-bis e 3 dell'art. 75 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII)** rappresenta una rilevante eccezione alle ordinarie regole concorsuali.

Normalmente, quando si accede a una procedura concorsuale, i pagamenti individuali dei debiti pregressi o ad adempimento progressivo (come i mutui) vengono congelati per rispettare la par condicio creditorum. Tuttavia, per il **Concordato Minore**, il legislatore ha previsto la possibilità di **continuare a pagare regolarmente le rate a scadere dei mutui ipotecari**.

Ecco il funzionamento di questo istituto, distinguendo i presupposti, l'oggetto e il ruolo di garanzia svolto dall'OCC.

L'oggetto della tutela: quali mutui rientrano nella norma?

La disposizione copre due distinte situazioni per evitare il blocco o la svendita di beni essenziali:

- **Abitazione principale (Comma 2-bis):** Riservato al debitore persona fisica. Si tutela il diritto alla casa (l'immobile in cui il debitore abita stabilmente con la famiglia), consentendogli di mantenere in vita il mutuo prima casa anziché subire la vendita all'asta dell'immobile.
- **Beni strumentali (Comma 3):** Applicabile nei concordati minori in continuità aziendale o professionale. Consente di continuare a pagare il mutuo su un immobile o un bene strumentale indispensabile per far proseguire l'attività (es. il capannone, lo studio professionale, un macchinario).

Le condizioni di accesso per il debitore

Per potersi avvalere di questa possibilità, il debitore deve trovarsi in una di queste due condizioni alla data di presentazione della domanda:

1. **Adempimento regolare:** essere in regola con il pagamento di tutte le rate del mutuo fino a quel momento maturate; **oppure**
2. **Sanatoria con autorizzazione del giudice:** Se ci sono rate già scadute e non pagate, il giudice autorizza il debitore a pagarle/sanarle per ripristinare il piano d'ammortamento originario.

La duplice attestazione dell'OCC

Per evitare che il pagamento regolare del mutuo a un singolo creditore ipotecario danneggi gli altri creditori (chirografari o privilegiati di grado inferiore), la legge richiede una **doppia attestazione specifica da parte dell'OCC** nella sua relazione:

1. **Capienza del bene a valore di mercato:** L'OCC deve attestare che, se l'immobile/bene venisse liquidato ed espropriato al suo valore attuale di mercato, il ricavato sarebbe **sufficiente a soddisfare integralmente** la banca o il ceto ipotecario. Se il bene vale 200.000 € e il debito residuo del mutuo è 120.000 €, la garanzia è del tutto capiente.
2. **Assenza di pregiudizio per gli altri creditori:** L'OCC deve certificare che distogliere le risorse mensili dal patrimonio del debitore per pagare le rate del mutuo **non lede i diritti degli altri creditori**. **L'operazione è neutra o vantaggiosa per la massa**, poiché:
    - Evita l'escussione immediata della garanzia e la svendita all'asta dell'immobile (spesso svalutato rispetto al mercato).
    - Consente la continuità aziendale/professionale o il mantenimento del tenore di vita abitativo, garantendo così la produzione del reddito futuro necessario a pagare la percentuale offerta agli altri creditori nel piano.

In sintesi

Invece di interrompere il mutuo e liquidare la casa o il bene strumentale, il debitore dice alla banca ipotecaria: *"Continuo a pagarti le rate secondo il contratto originario"*, e dice agli altri creditori: *"Ristrutturo gli altri debiti secondo la proposta di concordato"*. L'OCC garantisce al giudice che questa scelta non sottrae utilità al ceto creditorio complessivamente inteso.

4. Presentazione della domanda, ruoli dell'OCC e del Difensore (Art. 76)

- **Assistenza tecnica:** Nel concordato minore **il patrocinio del difensore è obbligatorio** (art. 9, co. 2 CCII).
- **Relazione dell'OCC: Documento centrale** che deve contenere:

  - le cause dell'indebitamento,
  - la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (una valutazione sulla meritevolezza del debitore, sulla correttezza della sua condotta),
  - la valutazione sulla fattibilità e convenienza rispetto alla liquidazione controllata (la relazione dell'OCC assume quindi una funzione essenziale non solo nella fase di ammissione della procedura, ma anche ai fini delle successive valutazioni del giudice. Essa, infatti, costituisce **parametro di riferimento** sia **per la verifica della fattibilità del piano da parte del giudice** ai sensi dell'art. 80, comma 1, sia **per le contestazioni dei creditori in ordine alla convenienza della proposta** ai sensi dell'art. 80, comma 3)
  - l'eventuale presenza di atti in frode (come modificata dal Correttivo-ter, richiede espressamente di segnalare l'eventuale compimento di atti in frode ai creditori o la pendenza di azioni impugnatorie da parte dei creditori, al fine di garantire l'applicazione dell'art. 77 che dispone l'inammissibilità della domanda in presenza di tale tipologia di atti)
  - la verifica del merito creditizio da parte dei finanziatori (si inserisce nel solco dei principi di responsabilità degli intermediari finanziari); va ricordato che Il **comma 4 dell'art. 80 CCII limita la legittimazione all'opposizione, escludendo che il creditore che abbia colpevolmente determinato o aggravato la situazione di indebitamento possa contestare, in sede di omologa, la convenienza della proposta**.

- **Interazione con gli Uffici Fiscali (Art. 76, co. 4):** Entro 7 giorni dal conferimento dell'incarico, l'OCC informa l'Agente della Riscossione e gli Uffici fiscali, i quali entro 15 giorni devono comunicare il debito tributario accertato ed i carichi pendenti.

5. Cause di inammissibilità (Art. 77)

La domanda è inammissibile se:

1. Manca la documentazione prescritta dagli artt. 75 e 76 (la completezza della documentazione consente una compiuta valutazione sia da parte del giudice sia da

parte dei creditori. **Ne consegue che gli Uffici finanziari sono chiamati a svolgere un controllo accurato, volto a verificare la completezza e la regolarità della documentazione prodotta**).

2. Il debitore supera i limiti dimensionali dell'impresa minore ex art. 2, co. 1, lett. d) CCII (condizione riferibile ai soli imprenditori commerciali e non ai professionisti - Tale lettura appare compatibile con i principi costituzionali, in particolare con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, poiché **i professionisti subirebbero un trattamento deteriore rispetto alle imprese che superano i citati limiti**, le quali potrebbero comunque accedere a una procedura di tipo concordataria quale il concordato preventivo. **Appare quindi preferibile un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, che riferisca il requisito dimensionale al solo imprenditore, consentendo ai professionisti di accedere al concordato minore pur in presenza di valori eccedenti le soglie previste**.
3. Il debitore ha già ottenuto l'esdebitazione nei 5 anni precedenti o per due volte.
4. **Sono stati commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori**. A tale riguardo, occorre evidenziare che l'art. 76, comma 2, lett. c), come modificato dal Correttivo-ter, impone all'OCC di dare conto nella relazione particolareggiata, dell'eventuale esistenza di atti in frode, rafforzando il sistema dei controlli preventivi. In termini più generali, sebbene per il concordato minore non sia espressamente prevista una puntuale valutazione della meritevolezza, diversamente da quanto accade nella procedura di cui all'art. 283, rubricato "Esdebitazione del sovraindebitato incapiente", la giurisprudenza di merito non esclude la necessità di verificare che il debitore non abbia aggravato consapevolmente la propria situazione di crisi o operato con grave colpa, in violazione dei principi di buona fede e trasparenza. **In tale prospettiva, la recente giurisprudenza di merito ha ritenuto "idonea a concretare l'effettuazione di pagamenti preferenziali, tali da configurare atti in frode ai creditori", la condotta del debitore che abbia sistematicamente privilegiato il regolare adempimento delle obbligazioni verso altri creditori diversi dell'Erario, omettendo il versamento delle imposte dovute e accumulando un rilevante debito tributario**
    - *Nota operativa Agenzia Entrate:* La giurisprudenza equipara ad atti in frode la prosecuzione dell'attività con sistematico ed esclusivo omesso versamento delle imposte a favore dei soli creditori privati. Gli Uffici, pertanto, verificheranno con particolare attenzione la natura e l'origine dell'indebitamento, al fine di accertare se eventuali condotte del debitore, quali la reiterata e consapevole violazione degli obblighi fiscali, possano configurarsi quali atti compiuti in frode ai creditori e incidere sull'ammissibilità della domanda. Il tema della meritevolezza è compiutamente approfondito nella Circolare in commento, in relazione all'art. 283 CCII.

6. Procedimento, misure protettive e voto (Artt. 78-79)

Procedimento (Art. 78)

- Il giudice dichiara aperta la procedura con decreto e assegna ai creditori un termine **non superiore a 30 giorni** per far pervenire l'adesione o il dissenso. Il Correttivo-ter ha introdotto la possibilità per il giudice di concedere al debitore **un termine, non superiore a quindici giorni, per integrare il piano e la documentazione, al fine di rimuovere eventuali ragioni ostative all'ammissibilità della domanda**.
- **Misure protettive:** Il giudice le concede *su istanza di parte* (no *automatic stay*) La disposizione, come modificata dal Correttivo-ter, prevede che il giudice possa disporre che, sino alla definitività del provvedimento di omologa, **non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive o cautelari, né possano essere acquisiti nuovi diritti di prelazione sui beni del debitore**. Inoltre, **sono sospesi i termini di prescrizione e non si verificano decadenze**, **né può essere aperta la liquidazione controllata**. **Rispetto alla disciplina previgente, contenuta nella l. n. 3 del 2012, emerge una significativa differenza: mentre gli effetti protettivi operavano automaticamente con l'apertura della procedura, il Codice richiede oggi una specifica richiesta del debitore**. Tale scelta è in linea con l'impianto sistematico del Codice che esclude effetti protettivi automatici (no automatic stay).
- **Nomina Commissario Giudiziale (Art. 78, co. 2-bis):** Il giudice lo nomina in luogo dell'OCC in caso di blocco delle azioni esecutive, concordato in continuità con *cram down* o su richiesta del debitore.
- Infine, il comma 5 introduce un effetto tipico delle procedure concorsuali, consistente in **una forma di "spossessamento attenuato"**: a seguito della pubblicità del decreto, il soggetto sovraindebitato conserva il potere di porre validamente in essere gli atti di ordinaria amministrazione, mentre quelli di ***straordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori***

Maggioranze per l'approvazione (Art. 79)

Il meccanismo di voto si coordina con quanto previsto dall'art. 78, comma 2, lett. c), in base al quale il giudice, con il decreto di apertura della procedura, assegna ai creditori un termine entro cui devono comunicare all'OCC la propria adesione o il proprio dissenso, nonché eventuali contestazioni. Decorso tale termine, spetta al tribunale verificare il raggiungimento delle maggioranze richieste. Ne consegue la necessità, per i creditori, di esprimere tempestivamente la propria posizione e le eventuali contestazioni nel termine fissato dal tribunale, **non essendo irrilevante il silenzio**

- **Regola generale:** comma 1 - Maggioranza dei crediti ammessi al voto.
- **Monocreditore dominante:** Necessaria anche la maggioranza "per teste" dei voti espressi.
- **Incompatibilità**: Il comma 2 individua una serie di soggetti esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze, al fine di prevenire possibili interferenze o distorsioni nel processo decisionale. Si tratta, in particolare, dei soggetti legati al debitore da rapporti familiari o di

controllo societario, nonché dei cessionari dei relativi crediti da meno di un anno prima della domanda e, in via generale, di **tutti i creditori in conflitto di interessi.**

- **Concordato con classi:** La maggioranza deve essere raggiunta nel maggior numero di classi.
- **Silenzio-assenso: La mancata risposta da parte del creditore nel termine fissato dal tribunale equivale a voto favorevole** (Art. 79, co. 3).
    - *Indicazione operativa per l'Ufficio:* Gli Uffici devono tempestivamente esprimere voto espresso ed eventuale dissenso motivato per evitare il silenzio-assenso.
    - Gli Uffici sono tenuti a esaminare con la massima tempestività le proposte formulate nell'ambito della procedura, effettuando le necessarie valutazioni in ordine alla convenienza della proposta e alla tutela del credito erariale, nonché a manifestare sempre la propria posizione all'OCC entro i termini assegnati. Inoltre, **qualora si ritenga di non aderire alla proposta, la relativa determinazione dovrà essere adeguatamente e puntualmente motivata, mediante l'esplicitazione delle ragioni poste a fondamento del dissenso**.
    - Nell'ambito delle contestazioni gli Uffici rappresentano eventuali elementi oggettivi e documentati relativi ad **atti potenzialmente idonei a pregiudicare le ragioni dei creditori**, quali **atti dispositivi aventi a oggetto beni gravati da fermo o ipoteca** ovvero **sottoposti a sequestro**, nonché **la costituzione di trust**, **vincoli di destinazione o altri strumenti di segregazione patrimoniale**. La rilevanza di tali atti ai fini della configurabilità della frode deve essere valutata in concreto, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dell'operazione, dei beni e dei soggetti interessati, della completezza delle informazioni fornite agli organi della procedura, nonché degli effetti prodotti sulla garanzia patrimoniale e sulle prospettive di soddisfacimento dei creditori. **In relazione ai tributi amministrati da questa Agenzia, il voto è espresso dalla competente Direzione Provinciale con riguardo alla generalità dei crediti vantati. L'Agente della riscossione esprime, invece, il voto limitatamente agli oneri di riscossione di propria spettanza**.

7. Giudizio di Omologazione e Transazione Fiscale / Cram Down (Art. 80)

In tale momento si realizza la **verifica definitiva della proposta**, sia sotto il profilo della legittimità sia sotto quello della convenienza, ***segnando il passaggio dalla fase negoziale a quella decisoria della procedura***.

Ai sensi del comma 1, "*in mancanza di contestazioni*" il giudice procede all'omologazione con sentenza, previa verifica di tre condizioni fondamentali:

- l'ammissibilità della domanda
- la fattibilità del piano (riguarda la concreta realizzabilità dello stesso, alla luce delle risorse disponibili e delle modalità di soddisfacimento dei creditori)
- il raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 79

il Codice non prevede espressamente la fissazione di un'udienza di omologazione, neppure in presenza di osservazioni o contestazioni dei creditori, limitandosi a stabilire che il giudice omologa il concordato "**sentiti il debitore e l'OCC**". Non può escludersi, tuttavia, che il tribunale ritenga opportuno fissare un'apposita udienza per sentire le parti interessate, specie in presenza di creditori opponenti.

Con la sentenza di omologazione il giudice dichiara chiusa la procedura, determinando l'ingresso nella fase esecutiva del piano.

Cram Down anche Fiscale e Contributivo (Art. 80, co. 3)

Nella prima parte dell'art. 80 co. 3, la disposizione prevede che, **qualora uno dei creditori o altro interessato contesti la convenienza della proposta di concordato**, il giudice possa comunque omologare il concordato minore se ritiene che **il credito dell'opponente sia soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa della liquidazione controllata**. In tal caso, il giudice è chiamato ad esprimere ***un giudizio di convenienza***, inteso come **riconoscimento al singolo creditore di un trattamento non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria**. In questa ipotesi, ***il cram down si basa su un giudizio comparativo*** tra la proposta e le prospettive della liquidazione controllata, dovendo il trattamento offerto risultare "non inferiore" a tale alternativa.

la seconda parte del comma 3 disciplina specificamente, il cram down fiscale, previdenziale e contributivo.

Il trattamento dei crediti tributari e previdenziali nell'ambito del concordato minore richiede, invero, il coordinamento delle disposizioni contenute negli articoli 79, 80 e 88 CCII.

Il giudice può omologare forzosamente il concordato minore anche **in assenza di adesione** dell'Amministrazione Finanziaria o degli enti previdenziali quando:

1. Il voto è **determinante** per il raggiungimento della maggioranza.
2. La proposta di soddisfacimento del credito pubblico è **conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata**.

Ai fini della **valutazione del trattamento del credito tributario**, **il confronto con l'alternativa della liquidazione controllata** è effettuato sulla base delle risultanze della relazione dell'OCC e di dati omogenei, concreti e verificabili, tenendo conto, in particolare:

- del valore di realizzo dei beni e dei diritti del debitore
- delle cause di prelazione esistenti
- dei presumibili tempi e costi della liquidazione e delle utilità ricavabili dalle azioni recuperatorie esperibili.

Tali elementi sono posti a confronto con le percentuali e i tempi di soddisfacimento offerti, considerato anche l'eventuale apporto di risorse esterne e la concreta realizzabilità del piano.

In tal senso, la Corte d'Appello di Genova, con sentenza n. 48 del 29 luglio 2025, ha affermato che tale meccanismo "non consente al giudice di superare sempre e comunque la mancata adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali (…) bensì solamente quando gli enti suddetti **sono rimasti inerti** oppure quando **il voto contrario all'approvazione del concordato risulti obiettivamente ingiustificato**". Pertanto, laddove l'esposizione debitoria sia quasi integralmente di natura erariale, "**si palesa l'abuso dello strumento normativo di cui all'art. 80, 3° co, CCII quando il concordato minore risulti piegato al raggiungimento di una finalità che va oltre la soluzione del sovraindebitamento per la prosecuzione dell'attività professionale e utilizzato solo per l'eliminazione del consistente debito accumulato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate**" (la pronuncia richiama espressamente la sentenza n. 35 del 10 giugno 2025 della Corte d'appello di Genova, nonché la sentenza del 10 ottobre 2024 della Corte d'appello di Venezia. Nello stesso solco interpretativo si colloca il Tribunale di Lucca, decreto 25 settembre 2026)

Per tali ragioni, in presenza di ingenti esposizioni debitorie costituite quasi interamente da debiti erariali, gli Uffici valuteranno la possibilità di eccepire l'inammissibilità della domanda di concordato minore sotto il profilo della frode, ravvisandovi una forma di abuso dello strumento di cui all'art. 80, comma 3. (occorre accertare la presenza di elementi sintomatici di un effettivo utilizzo abusivo di tale strumento, quali, a titolo esemplificativo **la reiterata omissione degli obblighi tributari in presenza di risorse disponibili o l'effettuazione di pagamenti preferenziali**).

Procedura di Transazione Fiscale e Giurisprudenza

- **Inapplicabilità dell'Art. 88 proceduralmente:**

  La giurisprudenza di legittimità ha di recente affermato che la definizione dei debiti tributari nel concordato minore è regolata da una disciplina autonoma e che, conseguentemente, non trova applicazione il procedimento di transazione fiscale disciplinato dall'art. 88 del Codice.

  La Cassazione (sent. n. 14555/2026) ha stabilito che nel concordato minore non si applica la rigida procedura dell'art. 88 CCII (es. non serve il parere conforme della Direzione Regionale ove competente ad esprimere il voto sia una Direzione Provinciale).

- **Applicabilità delle regole sostanziali:** La proposta deve comunque rispettare le regole sostanziali (art. 88, co. 1 CCII), tra cui il **trattamento non deteriore** del credito fiscale/previdenziale rispetto ai crediti di pari grado e rispetto all'alternativa liquidatoria. Gli Uffici verificheranno che le proposte di concordato minore rispettino tale regola di trattamento, eccependone l'inammissibilità ove non venga osservata.
- **Abuso dello strumento: Il *cram down* non è automatica obliterazione del dissenso erariale. Se la massa debitoria è quasi totalmente fiscale e deriva dal sistematico accumulo di debiti d'imposta per finanziare l'attività, gli Uffici possono eccepire l'inammissibilità per abuso del processo/frode.**

8. Esecuzione e Revoca dell'Omologazione (Artt. 81-82)

- **Esecuzione (Art. 81):** Il debitore gestisce ed esegue il piano sotto la vigilanza dell'OCC (non è più prevista la nomina di un liquidatore), che riferisce al giudice ogni 6 mesi. Le vendite avvengono con procedure competitive.

- Al fine di assicurare la corretta esecuzione del piano, il comma 3, dispone che i pagamenti e gli atti dispositivi, posti in essere in violazione dello stesso, sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori al momento in cui è stata effettuata la pubblicità ex art 78 co.2, lett.a), a prescindere dalla verifica, in concreto, di un pregiudizio subito (richiesto invece per l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria). In caso di mancata apertura della liquidazione controllata, tale inefficacia può essere fatta valere dai singoli creditori anteriori, in ragione dell'obbligatorietà del piano omologato nei loro confronti; essi potranno agire per la revoca della sentenza - ove l'atto non conforme al piano integri una causa di revoca, quale comportamento diretto a frodare le ragioni creditorie o inadempimento della proposta - ovvero segnalare la circostanza al giudice ai fini dei provvedimenti di cui al comma 5
- **Revoca (Art. 82):** Può essere chiesta da creditori, OCC o PM entro 6 mesi dalla relazione finale nei casi di:
    1. Atti in frode, dolo o colpa grave nell'alterazione del passivo/attivo: aumento o diminuzione del passivo con dolo o colpa grave; sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell'attivo; dolosa simulazione di attività inesistenti o commissione di altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
    2. Inadempimento o inattuabilità non modificabile del piano.
    3. Gli Uffici assicureranno un costante monitoraggio dell'esecuzione dei piani omologati, verificando il puntuale adempimento degli obblighi e dei pagamenti ivi previsti e, qualora ne venga accertato l'inadempimento, faranno apposita segnalazione all'OCC per le iniziative di competenza.
    4. **La domanda di revoca non può essere proposta decorso il termine di sei mesi dalla presentazione della relazione finale** e che **il concordato minore non ha natura novativa**; pertanto, in caso di revoca dell'omologazione, *le obbligazioni originarie, ivi comprese quelle tributarie, rivivono integralmente secondo la loro originaria configurazione.*
- **Effetti della Revoca (Art. 83):** In caso di revoca, su istanza del debitore, dei creditori o del PM (se vi è frode o inadempimento), il Tribunale apre la **liquidazione controllata**. Viene superato il concetto formale di "conversione", trattandosi di una nuova procedura autonoma.